

ADEMPIMENTI

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

di **Luca Mambrin**

Salvo **proroghe** dell'ultimo minuto, entro il prossimo **31 maggio** i contribuenti dovranno cimentarsi con il primo **invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**, adempimento introdotto a decorrere dall'anno 2017 dall'[articolo 4 comma 2 del D.L. 193/2016](#).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i **soggetti passivi Iva**, anche nell'ipotesi di liquidazione Iva con eccedenza a credito mentre **ne sono esonerati** i soggetti passivi **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva** o **all'effettuazione delle liquidazioni periodiche**, sempre che nel corso dell'anno non vengano meno tali condizioni di esonero. Restano esclusi dalla comunicazione i contribuenti minimi e forfetari.

Il **modello** è costituito:

- dal **frontespizio**: dove indicare i dati generali del contribuente e i dati del soggetto che trasmette la comunicazione;
- dal **quadro VP**: dove indicare i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche.

In particolare, dopo aver riportato nel rigo **VP1** il **mese** o il **trimestre** di riferimento della liquidazione periodica, vanno indicati:

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)

nel **rigo VP2** l'ammontare complessivo delle **operazioni attive al netto dell'Iva**, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese le operazioni:

- ad **esigibilità differita**;
- **non imponibili o esenti**;
- **non soggette** per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da [7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972](#) per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'articolo 21, comma 6-*bis* del D.P.R. 633/1972;
- **soggette a reverse charge**.

Non dovrà invece essere indicato l'ammontare delle **operazioni esenti** effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-*bis* (ad eccezione delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'articolo 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)

Nel **rigo VP3** va indicato l'ammontare complessivo degli **acquisti** interni o intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle **fatture e dalle bollette doganali di importazione**, al netto dell'Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'[articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#).

Vanno inoltre indicati **gli acquisti**:

- ad **esigibilità differita**;
- con **Iva indetraibile**;
- **intracomunitari non imponibili** di cui all'[articolo 42, comma 1, del D.L. 331/1993](#) (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 28/1997),
- **triangolari comunitari** con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente, di cui all'[articolo 40, comma 2, del D.L. 331/1993](#).

VP4 Iva esigibile

Nel **rigo VP4** va riportato l'**ammontare dell'Iva a debito**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali **si è verificata l'esigibilità**, oltre che l'Iva a debito relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo (operazioni con Iva ad esigibilità differita).

VP5 Iva detratta

Nel **rigo VP5** va indicato l'**ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati** per i quali viene **esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento**. Nel caso di opzione per il regime Iva per cassa di cui all'[articolo 32-bis del D.L. 83/2012](#) nel rigo va indicata l'imposta relativa agli acquisti registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento, mentre il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3.

Nelle istruzioni viene precisato che l'imposta relativa ad **operazioni** nelle quali, in base a specifiche disposizioni, **l'Iva risulta dovuta dal cessionario** (ad esempio nel caso di **acquisti intracomunitari** o operazioni di cui all'[articolo 17, commi 2, 5, 6 e 7](#)), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. articolo 74, comma 1, lettera e), articolo 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale Iva esigibile, nel rigo **VP4** e, quale Iva detratta, nel rigo **VP5**.

La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche per le **importazioni di materiale d'oro, prodotti semilavorati in oro e importazioni d'argento puro** per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli [articoli 23](#) (o [24](#)) e dell'[articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#).

VP6 IVA dovuta o a credito

Nel **rigo VP6** va indicata **l'iva dovuta o a credito**, come **differenza tra i campi VP4 e VP5**.

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

Nel **rigo VP7** va indicato **l'eventuale importo a debito** non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

VP8 Credito periodo precedente

Nel **rigo VP8** va indicata **l'iva a credito computata in detrazione**, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

VP9 Credito anno precedente

Nel **rigo VP9** va indicato **l'ammontare del credito Iva compensabile**, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

VP10 Versamenti auto UE

Nel **rigo VP10** va indicato **l'ammontare complessivo dei versamenti** relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

VP11 Crediti d'imposta

Nel **rigo VP11** va indicato **l'ammontare dei particolari crediti d'imposta** utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

Nel **rigo VP12** vanno indicati gli **interessi dovuti**, pari **all'1%**, calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del primo, secondo e terzo trimestre per i contribuenti trimestrali.

VP13 Acconto dovuto

Nel **rigo VP13** va indicato **l'ammontare dell'acconto dovuto**, anche se non effettivamente versato.

VP14 IVA da versare o a credito

Nel rigo **VP14** va indicato in **colonna 1** l'importo dell'Iva da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione di gruppo, pari al risultato, se positivo:

$$(VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$$

In **colonna 2** va indicato l'importo dell'Iva a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione di gruppo, pari al risultato se positivo:

$$(VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12)$$

Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'articolo 7 del D.P.R. 542/1999 relativamente al 4° trimestre.

Si ricorda infine che **l'omessa, incompleta o infedele** comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con **la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000**, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

